IMIS ISTITUTO PER IL MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione e sede)

- 1. È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata:
 - << ISTITUTO PER IL MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'>>, siglabile "IMIS" e qui di seguito definita "associazione", con sede in Via Buenos Aires, 21, nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

- 1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, è culturale, apolitica, apartitica, aconfessionale, ha durata illimitata e svolge attività di utilità sociale.
- 2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - la promozione, la crescita e la valorizzazione del management dell'innovazione in Sanità
 - la produzione e la distribuzione di pubblicazioni, studi, articoli scientifici sui temi dell'innovazione tecnologica e di processo in Sanità
 - la formazione di una classe manageriale aggiornata sui temi dell'innovazione tecnologica e di processo in Sanità
 - l'organizzazione di eventi, congressi ed altre occasioni di incontro atte a diffondere le attività dell'Associazione stessa e a veicolare i contenuti da essa prodotti

ART. 3 - (Soci)

- 1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, previa presentazione di domanda di ammissione.
- L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
 Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- 3. Sono previste tre categorie di soci:
 - <u>ordinari</u>: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, <u>sostenitori</u>: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; sono altresì soci sostenitori le persone giuridiche
 - <u>benemeriti:</u> sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
 - La distinzione nelle suddette categorie non comporta, in ogni caso, differenziazione nel rapporto associativo.
- 4. L'ammissione a socio non può essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso.
- 5. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

- 1. Fra i soci esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi per tutti gli associati.
- 2. I soci maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata a favore dell'associazione, purché preventivamente autorizzate.
- 4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- 6. Qualora l'associazione dia luogo ad iniziative finanziate in tutto o in parte da soci sostenitori e/o da Sponsor, e tali iniziative richiedano il coinvolgimento di professionalità particolari, il Consiglio Direttivo potrà attingere a risorse professionali e/o a società esterne e/o a soci ordinari che si rendano disponibili ed in possesso delle caratteristiche e degli skill necessari.

ART. 5 - (Recesso, esclusione e decadenza del socio)

- 1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- 4. Il mancato pagamento della quota associativa decorsi 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui la quota si riferisce e nonostante il sollecito da parte del Consiglio Direttivo è causa di decadenza automatica
- 5. In ogni caso di esclusione è comunque ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

ART. 6 - (Organi sociali)

- 1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
- 2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare il riconoscimento di un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

ART. 7 - (Assemblea)

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni.
- È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare (anche a mezzo di telefax o di indirizzo di posta elettronica) almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza nonché per affissione nella Sede Sociale L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora sia della prima che della seconda convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. La seconda convocazione deve aver luogo almeno il giorno successivo alla prima.
- 3. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo;
- 4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

STATUTO

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

- 1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale per le diverse tipologie di socio (ordinario e sostenitore):
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

- 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- 2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti per la sola durata dell'Assemblea.
- 3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente; le deleghe possono essere conferite solo ad altri associati.
- 4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno); ogni associato ha diritto a un voto.
- 5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

- 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, a tale scopo nominato dall'assemblea, e sottoscritto dal presidente.
- 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a proprie spese.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Esso nomina, in sede di riunione di inizio mandato, il Presidente e il Tesoriere. Le cariche di Presidente e Tesoriere possono essere cumulate. Il Consiglio direttivo è convocato almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta. La convocazione è fatta a cura del Presidente mediante avviso (anche a mezzo fax o posta elettronica) a tutti i consiglieri contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

STATUTO

- 1. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- 2. Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

- 1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati, sponsorizzazioni
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
- 2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

- 1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
- 2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Torino, 10 febbraio 2020

Firmato dal Presidente dell'Associazione

Sig. Paolo Colli Franzone